

Disclosure degli atti con poche eccezioni

Cgt Lombardia

L'impossibilità di adempiere per causa non imputabile al contribuente va provata

Massimo Romeo

L'ordinamento tributario obbliga il contribuente a una disclosure completa degli atti e documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria, consentendogli una rimessione in termini, in concomitanza con la presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, solo qualora dimostri di non aver potuto adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado

della Lombardia con la sentenza n. 3825 del 29 dicembre 2023.

Una società adiva il giudice tributario per ottenere l'annullamento di un avviso di accertamento Iva emesso a suo carico per indebita detrazione di costi relativi a operazioni non documentate. In particolare, l'Ufficio aveva inviato un questionario invitando la società a esibire alcuni documenti relativi all'annualità in contestazione. La società affermava di non aver potuto depositare tempestivamente la documentazione per causa di forza maggiore in quanto oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente e, quindi, non più nella sua disponibilità. I giudici di primo grado riconoscevano la causa di forza maggiore e ritenevano che l'indicazione dell'autorità giudiziaria emanante il sequestro e del numero di questo erano sufficienti a consentire all'Ufficio

ogni verifica al riguardo.

Di diverso avviso i giudici d'appello, che hanno ricordato come l'articolo 32 del Dpr 600/73 obblighi il contribuente alla disclosure completa di tutti gli atti e documenti richiesti dall'Ufficio, consentendo una rimessione in termini in concomitanza con la presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, solo se egli dimostri di non aver potuto adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, ha sottolineato la Corte, la contribuente non aveva dato prova dell'incolpevolezza dell'omissione, essendosi limitata genericamente ad evocare una perquisizione ad opera della Guardia di finanza, senza, tuttavia, mettere in condizioni il giudice di verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dall'Ufficio e quanto sequestrato dalla Guardia di Finanza. Non è apparso ai giudici sufficiente il ver-

bale di perquisizione e sequestro, atto idoneo a generare al più un vincolo di indisponibilità temporanea sui beni in sequestro probatorio, che, tuttavia, non impediva alla parte interessata di estrarre copia dei documenti in sequestro per ragioni documentate di giustizia. Gli interpreti hanno, altresì, evidenziato come dovesse escludersi in radice la sussistenza «di una situazione di oggettiva impossibilità dovuta a cause non imputabili al contribuente» visto che la perquisizione delle Fiamme gialle traeva origine dall'apertura di un procedimento penale per frode fiscale che interessava la società e il suo commercialista.

La Cassazione ha a più riprese chiarito che l'invito dell'amministrazione deve essere specifico e puntuale, oltreché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza (24565/2014).